

Codice DB1603

D.D. 26 luglio 2012, n. 332

**Adesione di Regione Piemonte all'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI".
Integrazione allegato B alla DGR n. 49-3759 del 27.04.2012.**

Premesso che:

con DGR n. 49-3759 del 27.04.2012 la Giunta regionale ha formalizzato l'adesione della Regione Piemonte all'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI" (di seguito "Accordo"), sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012, per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica previsti dalla normativa regionale e dalla normativa statale regionalizzata indicate nell'allegato B alla deliberazione stessa, demandando inoltre alle Direzioni regionali competenti ogni atto necessario alla concreta attuazione ed operatività dell'adesione, inclusa l'eventuale integrazione dello stesso allegato B;

con determinazioni dirigenziali n. 201 del 15/05/2012, n. 211 del 25/05/2012 e n. 230 del 07/06/2012 si è provveduto ad integrare l'allegato B "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Accordo;

il citato allegato B contiene:

- l'elenco delle norme di finanziamento agevolato per le quali la Regione autorizza la sospensione dei finanziamenti ai sensi dell'Accordo
- l'elenco delle norme di finanziamento agevolato per le quali la Regione autorizza l'allungamento dei finanziamenti ai sensi dell'Accordo.

L'ambito delle leggi statali regionalizzate contempla al suo interno i seguenti due strumenti rivolti alle Pmi:

1. Legge 27 ottobre 1997, n. 598 "Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale" avente l'obiettivo di sostenere gli investimenti per l'innovazione tecnologica;
2. Legge 27 ottobre 1997, n. 598, art. 11 "Interventi per il consolidamento delle passività a breve" avente l'obiettivo e sostenere il rafforzamento patrimoniale.

Lo strumento di cui al precedente punto 1. risulta attualmente annoverato esclusivamente nella sezione "Operazioni di sospensione dei finanziamenti";

lo strumento di cui al precedente punto 2. non risulta annoverato né nella sezione "Operazioni di sospensione dei finanziamenti", né nella sezione "Operazioni di allungamento dei finanziamenti".

Al fine di ampliare ulteriormente la platea di possibili beneficiari dei provvedimenti in grado temperare gli effetti negativi della crisi economica tuttora in corso sulle imprese si ritiene opportuno inserire la misura di cui al precedente punto 2. nell'ambito di applicazione dell'Accordo suddetto ed estendere alla sezione "Operazioni di allungamento dei finanziamenti" i benefici concessi alla misura di cui al precedente punto 1. :

Si rende dunque necessario procedere all'integrazione dell'allegato B alla D.G.R. n. 49-3759 del 27.04.2012 "Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI" inserendo la misura "Legge 27 ottobre 1997, n. 598, art. 11

Interventi per il consolidamento delle passività a breve” nella sezione “Operazioni di sospensione dei finanziamenti” e “Operazioni di allungamento dei finanziamenti” e la misura “Legge 27 ottobre 1997, n. 598 Investimenti per l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale” nella sezione “Operazioni di allungamento dei finanziamenti”

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la DGR n. 49-3759 del 27.04.2012;

viste le DD.DD n. 201 del 15/5/2012 e n. 211 del 25/5/2012;

determina

per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

l’allegato B della DGR n. 49-3759 del 27.04.2012 inerente “Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l’accordo per “Nuove misure per il credito alle PMI””, è integrato come segue:

alla sezione “OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI - LEGGI STATALI REGIONALIZZATE”, dopo il punto 5 è inserito il seguente:

6. “Legge 27 ottobre 1997, n. 598, art. 11 “Interventi per il consolidamento delle passività a breve”;

alla sezione “OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI” dopo il punto 8 sono inseriti i seguenti:

9. “Legge 27 ottobre 1997, n. 598, art. 11 “Interventi per il consolidamento delle passività a breve”;

10. “Legge 27 ottobre 1997, n. 598 Investimenti per l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale”

Per tutto quanto non indicato espressamente nel presente atto si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 49-3759 del 27.04.2012 e sm.i..

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto